



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n.3159

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTO l'art.4 della Legge 210 del 03.07.1998 inerente il Dottorato di Ricerca;
- VISTA la legge n.240 del 30.12.2010 ed in particolare l'art.19;
- VISTO il D.M. n.226 14.12.2021, pubblicato sulla G.U. n. 308 del 29.12.2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1867 del 17.05.2022;
- VISTA la Relazione Annuale sullo stato del Sistema di AQ e sulle attività del PQA approvata dal Presidio di Qualità di Ateneo nella riunione del 3 giugno 2024;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte nelle rispettive sedute del 23-29.07.2024 e del 25-29.07.2024 relativamente alla modifica degli Art. 4 e 8 del Regolamento emanato con D.R. n. 1867 del 17.05.2024

DECRETA

di modificare/integrare come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca.

Il presente allegato sostituisce il precedente Regolamento emanato con decreto rettorale n.1867 del 17.05.2022.

Bari, 3 settembre 2024

IL RETTORE

F.to Prof. Stefano BRONZINI

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Art. 1 – Disposizioni Generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'attivazione e la gestione dei corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in applicazione della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021.
2. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro istituisce, previo accreditamento, corsi di Dottorato di ricerca anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. n. 226/21, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.Le convenzioni devono assicurare, per ciascun corso, il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 226/21.
3. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può, previo accreditamento, istituire corsi o curricula di Dottorato industriale in convenzione con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo.
4. L'Università può altresì attivare, all'interno di corsi già accreditati, percorsi formativi di Dottorato industriale e/o intersettoriale con possibilità di riservare dei posti ai dipendenti di imprese o partner esterni impegnati in attività di elevata qualificazione, fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
5. Per tali posti riservati le convenzioni dovranno stabilire le modalità di ammissione al corso, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 9, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
6. Possono anche essere istituiti percorsi di dottorato in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi degli artt. 41 ss. del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e relative disposizioni attuative, finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza della attività di ricerca. I contratti di apprendistato, così come i posti derivanti dalle convenzioni di cui al comma precedente, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di posti necessario per l'attivazione del corso.
7. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può partecipare in forma convenzionata a Dottorati istituiti da altre Università italiane ed estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto.
8. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove e partecipa a dottorati istituiti da: - consorzi tra Università, al fine del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; - consorzi tra Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; - a dottorati istituiti da consorzi tra Università ed istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. n. 226/21, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; - a dottorati istituiti da consorzi tra Università ed imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;

- a dottorati istituiti da consorzi tra Università e pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
9. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.
 10. Al fine di promuovere l'attività di internazionalizzazione e di realizzare un efficace coordinamento dell'attività di ricerca, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può attivare in convenzione corsi di dottorato accreditati con Università ed enti di ricerca esteri di alta e riconosciuta qualificazione. La convenzione dovrà stabilire, nel rispetto del principio di reciprocità e fermo restando il requisito della disponibilità del numero medio e minimo di borse di studio, la ripartizione degli oneri, la regolazione delle forme del reciproco finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 2 – Istituzione dei Corsi

1. I corsi di Dottorato sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento e previa deliberazione del Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza. Nel caso in cui più Dipartimenti concorrano all'organizzazione di un corso di dottorato, la proposta di istituzione si intende fatta dal Dipartimento che viene individuato come sede amministrativa, previa delibera degli altri Dipartimenti coinvolti.
2. La composizione iniziale del collegio e la indicazione di un docente che funga da coordinatore pro tempore del corso sono parte integrante della proposta di istituzione.
3. Spetta al Nucleo di Valutazione l'attività di verifica nel tempo della sussistenza dei requisiti richiesti per la valutazione e l'accreditamento, effettuato annualmente dall'ANVUR.
4. Le titolature e gli eventuali curricula del corso di Dottorato, devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche e metodologie di ricerca affini. Potranno inoltre essere istituiti corsi di dottorato che si riferiscono a tematiche e ambiti di ricerca caratterizzati da una forte multidisciplinarietà, con altre università italiane o estere, enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture ed attrezzature scientifiche idonee.
5. La proposta di istituzione di un curriculum deve essere supportata dalla presenza nel collegio dei docenti di almeno tre dei dodici docenti indicati come obbligatori nel corso di dottorato che presentino profili scientifici e disciplinari coerenti con il curriculum indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su tematiche di ricerca sufficientemente ampie pertinenti al percorso formativo dei dottorandi.
6. Il percorso formativo offerto ai singoli dottorandi deve essere funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, a fornire le competenze necessarie a svolgere l'attività di ricerca presso Istituzioni pubbliche e private e a favorire l'inserimento nei più svariati ambiti del mercato del lavoro.

Art. 3 – Requisiti di idoneità

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle loro sedi di Dottorato:
 - a) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del Collegio dei Docenti, di cui al successivo art. 4, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere;
 - b) il numero delle borse di Dottorato. A tal fine, è richiesto che, per ciascun ciclo di Dottorato da attivare sia garantita la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai Dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Possono essere computate, ai fini del rispetto dei predetti requisiti, altre forme di sostegno finanziario di importo equivalente a quello delle borse di studio. Nel caso di Dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM226/21, da due soggetti ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
2. Per l'attivazione dei corsi è necessario altresì, assicurare:
 - c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico

- riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
3. I requisiti di cui sopra si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 226/21. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Art. 4 – Funzionamento dei corsi

1. I corsi di dottorato hanno una durata non inferiore ad anni tre. Nell'ipotesi di frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, la domanda di riduzione delle attività dottorali a due anni è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato previo accertamento della coerenza delle attività di ricerca svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale e previo giudizio di compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione, espresso dal Consiglio della scuola stessa. Con apposito regolamento, saranno disciplinate le modalità di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di specializzazione medica, nel rispetto delle condizioni indicate ex art. 7 D.M. n. 226/21. In ogni caso il dottorando non potrà essere impiegato per turni di guardia, di reperibilità o in attività sostitutive di quelle istituzionali.
2. Gli Organi del corso di dottorato di ricerca sono: il Collegio dei Docenti, il Coordinatore ed il Gruppo di Assicurazione della Qualità o, in alternativa, una Commissione Paritetica, nel caso di afferenza al medesimo Dipartimento di più corsi di dottorato, composta in modo da garantire adeguata rappresentatività a docenti e dottorandi di tutti i Corsi.
3. Il Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo di dodici componenti di cui almeno la metà devono essere professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, compresi docenti con analoga qualifica di Università straniere, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. I docenti universitari devono appartenere a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati in forma associata con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, fermo restando la quota minima dei professori universitari, il Collegio è composto per la restante parte anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi. Possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. E' componente del Collegio anche un rappresentante dei dottorandi, per la trattazione di aspetti didattici e organizzativi.
4. Non meno della metà dei componenti del Collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
5. I membri del Collegio dei Docenti devono garantire una qualificazione scientifica accertata per i ricercatori dal possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e per i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Per i componenti del Collegio appartenenti a università o enti di ricerca occorre

il possesso dei requisiti minimi previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

Ogni componente del Collegio può partecipare ad un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare ad un ulteriore Collegio solo nel caso in cui questo si riferisca ad un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.

6. In caso di Dottorati in forma associata, nella convenzione sarà stabilito l'apporto in termini di docenza garantito all'ente convenzionato, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di composizione del Collegio su elencati.
7. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti di un Corso di Dottorato deve essere corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio nazionale, ad eccezione dei collegi in forma associata. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell'istituzione di appartenenza. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta il rispetto dei requisiti di cui al comma 5.
8. Nel caso di dottorati di nuova istituzione si rimanda alle norme contenute nell'articolo 2 del presente regolamento.
9. La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la maggioranza dei suoi componenti; nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza e, comunque, è richiesta la presenza di almeno 2/5 dei componenti l'Organo.
10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del coordinatore.
11. I componenti del Collegio che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria assenza, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniere. È ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
12. Al Collegio dei docenti compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica; in particolare, il Collegio:
 - a. progetta le attività didattiche e scientifiche del corso di dottorato. In particolare, le attività didattiche dovranno includere un minimo di 200 ore volte alla formazione del dottorando/a, il 50% delle quali destinato a tematiche trasversali e il restante 50% su tematiche curriculari;
 - b. attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 240 del 2010;
 - c. entro tre mesi dall'inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di elevata qualificazione scientifica e/o professionale, di cui almeno uno dei ruoli dell'Università, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio. Il supervisore ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione didattica e scientifica. Il supervisore informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di autorizzazione allo svolgimento all'estero di una parte dell'attività di ricerca del dottorando, ai sensi dell'art.12 comma 2 D.M. n. 226/21;
 - d. al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso dottorando ed eventualmente mediante la previsione di una discussione orale. L'allievo che non superi la prova di ammissione al proseguimento del corso di dottorato può essere ammesso con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo;

- e. rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento, quale parte integrante del progetto formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, di attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato;
 - f. definisce i termini e le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica all'attività clinico- assistenziale, verificando la coerenza della stessa con gli indirizzi e i temi di ricerca del singolo dottorando;
 - g. può concedere, su richiesta del dottorando per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti della durata del corso, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Il Collegio può altresì concedere una proroga della durata massima di dodici mesi, per motivate esigenze scientifiche e sulla base delle modalità previste nell'art. 8 comma 25 di questo Regolamento. La corrispondente estensione della durata della borsa di studio sarà valutata in base alla disponibilità di fondi esterni al bilancio di Ateneo.
 - h. nomina i valutatori esterni per l'acquisizione del giudizio analitico sulla tesi di dottorato e indica al Rettore una rosa di nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato e dei componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca;
 - i. elegge il coordinatore, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti del Collegio. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale. In caso di dimissioni o di impossibilità del coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal Decano, professore a tempo pieno.
13. L'elezione del Coordinatore del corso è indetta dal Decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno in possesso dei requisiti indicati nel comma 12, lettera i).
 14. All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.
 15. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 16. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
 17. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.
 18. A seguito della nomina del Coordinatore, la sede amministrativa del dottorato coincide con il Dipartimento di afferenza dello stesso.
 19. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 20. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato.
 21. Ogni corso di dottorato è tenuto a formulare un proprio regolamento interno, che, in coerenza con il presente Regolamento, definisce e articola la specifica programmazione della propria attività, nonché le modalità di elezione e i criteri della rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei docenti.
 22. La struttura dell'AQ dei Corsi di Dottorato è composta dai seguenti Organi: Commissione AQ (AQD), presieduta dal Coordinatore del Corso e composta da almeno tre docenti afferenti al corso e da tre dottorandi, in modo da garantire una adeguata rappresentatività dei cicli di

dottorato attivi; Commissione Paritetica del Dottorato (CPD), che può essere istituita, in alternativa alla AQD, nel caso in cui ad un medesimo Dipartimento afferiscano più Corsi di Dottorato; la CPD deve essere costituita in modo da garantire una adeguata rappresentatività, ed in egual numero, ai Docenti ed ai Dottorandi afferenti ai diversi Corsi di Dottorato. La AQD e la CPD hanno il compito di predisporre, in via istruttoria, la documentazione sopra richiamata. Possono inoltre proporre l'adozione o l'aggiornamento dell'eventuale Regolamento interno ove adottato dal/dai Corso/i di Dottorato. Costituisce una buona prassi, e pertanto se ne raccomanda l'istituzione, la presenza di un *Advisory board*/Comitato consultivo, anche in condivisione con altri Corsi, per rendere periodiche e stabili le consultazioni con le parti interessate.

23. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la responsabilità di predisporre/aggiornare la seguente documentazione al fine di disporre di adeguati strumenti di programmazione e monitoraggio: Documento di Progettazione Iniziale (DPI); Documento delle Attività Formative (DAF); Relazione Annuale (RA); corredata dalla Scheda di Monitoraggio Annuale del Dottorato (SMAD); dagli esiti della Consultazione Parti Interessate (CPI) e dall'analisi delle Opinioni Dottorandi e Dottori di ricerca (ODD); Documento di Riesame Ciclico (RCD); Documento di Autovalutazione per l'Accreditamento Periodico (DAAP).

Art. 5 – Procedure di ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al corso di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri, senza limitazioni di età, che alla data di scadenza del bando sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o titolo di studio straniero idoneo. L'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero sarà valutata dalla Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato conseguito il titolo stesso e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di immatricolazione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
4. Il candidato già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato diverso da quello già frequentato, non coperto da borsa. Nel caso di parità di merito, prevarrà il candidato che concorre per la prima volta.
5. Per il periodo di durata normale del corso di dottorato, i dipendenti pubblici ammessi godono dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia. Tali condizioni si applicano solo qualora i dipendenti pubblici risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
7. Il bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato istituiti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è emanato dal Rettore, redatto in italiano e in inglese e pubblicato per almeno trenta giorni sul portale UNIBA, sul sito Euraxess e sul sito del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca).

Il bando deve indicare:

- a) il numero e la denominazione dei corsi di dottorato e degli eventuali *curricula*;
- b) il numero complessivo dei posti con borsa di studio, determinati e conferiti ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- c) il numero complessivo dei posti senza borsa, fissato nella misura massima di un posto ogni tre rispetto a quelli con borsa;
- d) l'eventuale numero di posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario, a valere sui fondi per la ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240 del 2010;

- e) l'eventuale numero di borse di studio e posti senza borsa riservati a laureati in Università estere e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione differenziate;
 - f) gli eventuali posti riservati ai titolari di assegni di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento l'assegno e a condizione che il progetto di ricerca sia compatibile con le tematiche e gli ambiti disciplinari del corso di dottorato stesso;
 - g) l'indicazione delle date dello svolgimento delle prove di selezione, che ha valore di convocazione;
 - h) la tipologia di titoli valutabili;
 - i) i contributi a carico dei dottorandi ai sensi del successivo art. 7;
 - l) i criteri per la valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, le modalità di svolgimento dei colloqui che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca nonché l'accertamento del livello di conoscenza di una lingua straniera. Le prove di selezione sono intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato all'attività di ricerca;
 - m) i termini e le modalità dell'accettazione e dell'iscrizione degli ammessi al corso di dottorato, fermo restando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza e la conseguente assegnazione dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
8. Modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli eventualmente integrate da un colloquio in videoconferenza e/o dalla presentazione di un progetto di ricerca possono essere stabilite nel caso di posti riservati a laureati in università estere. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione ai posti non riservati.
 9. Nel caso di percorsi di formazione industriale o intersettoriale, relativamente ai posti riservati ai dipendenti delle imprese o dei partner esterni, l'ammissione al corso di dottorato sarà effettuata secondo le modalità previste dal bando ferma restando la valutazione di un progetto di ricerca.
 10. La Commissione per l'ammissione al corso di dottorato è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, e comprende da tre a cinque membri effettivi, a seconda della complessità del dottorato, e altrettanti membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro o presso altre sedi universitarie.
 11. La proposta sarà formulata dopo sorteggio tra una rosa da 6 a 10 docenti indicati dal Collegio stesso. I docenti non sorteggiati saranno proposti come membri supplenti.
 12. Alla Commissione per l'ammissione al corso di dottorato possono essere aggiunti esperti, anche esterni all'Ateneo, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
 13. Nel caso di curricula industriali o di percorsi formativi di dottorato industriale/intersettoriale, la Commissione può essere integrata con un esperto, in possesso di adeguate competenze, per ciascuno dei soggetti esterni; l'esperto formula un parere non vincolante sulla idoneità tematica dei candidati.
 14. I docenti che abbiano fatto parte della Commissione per l'ammissione al medesimo corso di dottorato per il ciclo precedente non potranno far parte della Commissione.
 15. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali o di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione per l'ammissione e le modalità di ammissione saranno definite secondo quanto stabilito dai relativi accordi.
 16. L'avvio di ogni ciclo dei corsi di dottorato coincide con quello dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 6 – Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una sintesi in lingua italiana e inglese.
2. Trenta giorni prima della conclusione del corso i candidati presentano presso l'Ufficio competente domanda di ammissione all'esame finale.
3. Entro quindici giorni dalla conclusione del corso, il Collegio dei docenti, valutate le relazioni dei dottorandi sulle attività svolte nell'ultimo anno di corso, decide se ammettere o meno gli stessi candidati all'esame finale.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, i dottorandi ammessi all'esame finale devono consegnare al Coordinatore copia della tesi in formato elettronico.
La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di cui almeno uno è docente universitario. I valutatori sono nominati con delibera del Collegio dei docenti.
5. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi entro 30 giorni dal suo ricevimento e possono proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessari approfondimenti e/o integrazioni del lavoro di ricerca. Trascorso tale periodo, la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.
6. La Commissione giudicatrice, indicata dal Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto e deve rispettare, ove possibile, l'equilibrio di genere. La commissione è composta da almeno 3 membri effettivi ed altrettanti membri supplenti con almeno due terzi dei membri rappresentati da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso di dottorato e con non più di un terzo da membri appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato di cui all'art.3 comma 2 del DM226/21. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
7. Non possono far parte della Commissione i membri del Collegio dei docenti del corso di dottorato, nonché gli eventuali supervisor esterni al Collegio dei docenti, nominati all'inizio del corso di dottorato.
8. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
9. Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori della Commissione, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia provveduto alla conclusione dei lavori, la stessa si ritiene decaduta e il Rettore procede alla nomina di una nuova Commissione.
10. Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione stabilisce, altresì, i modi e le forme della comunicazione ai candidati della nomina della Commissione e della data dell'esame finale. E' fatto obbligo ai candidati di inviare, almeno 29 giorni prima della data stabilita, una copia della tesi.
11. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione della tesi, la Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi. È facoltà della Commissione, con voto unanime, attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
12. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro assicura la pubblicità delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
13. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric" o "Ph.D." è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
14. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
15. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 7 – Borse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, sentito il Senato Accademico, l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione delle borse di studio per i dottorati di ricerca. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente. Possono essere banditi posti senza borsa nel limite di un

posto ogni tre con borsa.

3. L'importo delle borse di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. Tale importo potrà essere incrementato nella misura del 50 per cento dell'ammontare mensile e per un periodo non superiore ai 12 mesi, per attività di ricerca all'estero, autorizzata dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata (art.3 comma 2 D.M. n. 226/21).
4. A ciascun dottorando è assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo.
5. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
6. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.
7. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma, 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
8. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento dei contributi di iscrizione dell'intero anno accademico.
9. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica dei candidati.
10. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
11. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 210/98, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
12. L'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

Art. 8 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. È fatto salvo il diritto allo studio e allo svolgimento della attività di formazione alla ricerca come da requisiti di idoneità ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
2. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate dalla compilazione di un registro delle attività, fermo restando quanto eventualmente stabilito dal regolamento che disciplina le modalità di frequenza congiunta del dottorato e delle scuole di specializzazione medica, e quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. n. 226/21. Nell'ambito del monte ore complessive, almeno 200 ore nel triennio dovranno essere volte alla formazione del dottorando/a ed in particolare il 50% dovrà essere destinato a tematiche trasversali e il restante 50% a tematiche curriculari.
3. Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle coerenti con il percorso formativo del dottorando; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di

laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale fermo restando quanto disposto nell'art. 4, comma 1 del presente Regolamento. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

5. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta alle ritenute previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget come da art.7 comma 4 del presente regolamento.
7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
9. Alle dottorande e i dottorandi in transizione di genere è garantita la possibilità di accedere alla carriera alias, per le cui modalità di attivazione si rimanda al vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia.
10. I regolamenti di Ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel Collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
11. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei casi di maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia.
12. Il dottorando può contemporaneamente essere iscritto ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 33/2022 e dal DM n. 930/2022 e dalle relative FAQ al tempo vigenti.
13. Il godimento della borsa di studio per la frequenza al dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purché non superino il tetto massimo stabilito dalla normativa in vigore. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno. L'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
14. La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.
15. La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso.
16. Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.
17. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti (CdD), ai fini delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché gli attestati delle eventuali partecipazioni a seminari e congressi ed altre iniziative scientifiche, unitamente alle pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno.
18. Il Collegio dei Docenti può proporre con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a. giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b. assenze ingiustificate e prolungate;
 - c. comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.
19. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un dottorato di ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere il nullaosta preventivo all'iscrizione al secondo anno di un dottorato attivato presso l'Università alle seguenti condizioni:
- a. che esista presso l'Università un corso di dottorato appartenente allo stesso settore scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
 - b. che il dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto presso l'Università di provenienza, e che il Collegio dei Docenti li riconosca totalmente o in parte come equivalenti a quelli richiesti dal dottorato presso il quale intende trasferirsi. In caso di riconoscimento parziale il debito formativo del richiedente deve essere recuperato interamente prima di poter far richiesta di iscrizione al terzo anno;
 - c. che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con apposita Commissione designata dal Collegio dei Docenti;
20. Il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, e di norma, l'iscrizione al secondo anno avviene in soprannumero (se possibile), senza beneficio di borsa di studio.
21. Il numero degli iscrivibili per trasferimento ad ogni corso di dottorato e per ciclo non può eccedere il 25% dei posti disponibili (arrotondato all'unità superiore).
22. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
23. Una proroga per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, deliberata dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche su proposta del supervisore, di concerto con il dottorando, e previa valutazione e verifica della relativa copertura finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, dovrà esprimersi sulla copertura finanziaria della proroga a valere su fondi esterni al bilancio di Ateneo. La richiesta deve pervenire al Collegio dei Docenti almeno quattro mesi prima del completamento del corso.

Art. 9 – Internazionalizzazione

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove e favorisce la cooperazione internazionale nell'ambito dei Dottorati di ricerca, anche favorendo la mobilità di dottorandi e docenti.
2. A tal fine stipula, con altre Università, enti esteri e/o infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, accordi che definiscono le modalità di cooperazione.
3. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove, anche nel settore dei dottorati di ricerca, lo sviluppo di partenariati europei ed internazionali. In particolare, incentiva lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi (o multipli) e il conseguimento del titolo di *Doctor Europaeus* con modalità che devono essere definite negli accordi stessi.
4. Le convenzioni vengono sottoscritte dai Rettori delle Università partecipanti.

Art. 10 - (Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi)

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nello svolgimento di un progetto di dottorato sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Bari appartenente al collegio e di un docente dell'Università partecipante.
2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a. l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b. l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche

- e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c. ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro infortuni;
 - d. la nomina dei due supervisori, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partecipante, che seguono l'attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione, necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - e. il dottorando svolge la propria attività di studio e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - f. l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice nominata dai Rettori delle due Università, e composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due supervisori;
 - g. ognuna delle due istituzioni s'impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto o doppio titolo;
 - h. la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
 - i. gli oneri finanziari di ciascuna sede connessi alla mobilità del dottorando.
3. Il Collegio dei Docenti può altresì autorizzare l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al secondo anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questo caso il Collegio dei Docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'Università partecipante.
 4. Entro la conclusione di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela iscritti presso l'Università partecipante, ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
 5. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di"
 6. La composizione della commissione per l'esame finale viene definita negli accordi di collaborazione.

Art. 11 (Dottorati di ricerca internazionali)

1. I Corsi di Dottorato, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, possono proporre, nell'ambito di accordi di cooperazione, l'istituzione di un dottorato internazionale avente i seguenti elementi caratterizzanti:
 - indicazione delle Università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti e sede amministrativa del Corso di Dottorato;
 - programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula secondo l'art. 4 comma 2 lettera f del DM 226/21;
 - coordinamento dei programmi con attribuzione degli ECTS (CFU); articolazione delle attività didattiche svolte presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari ecc. in modo da garantire l'impegno dei candidati in più sedi;
 - indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - formulazione di specifiche modalità di valutazione del rendimento formativo;
 - durata del corso;
 - modalità di ammissione al corso e criteri di selezione dei candidati;
 - modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo secondo l'art. 5 del presente regolamento;
 - apporto finanziario di ciascuna sede, o di istituzione o Enti italiani e/o stranieri; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse, secondo art. 4 comma 1 del D.M. n. 226/21;
 - la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;

- mutuo riconoscimento del titolo e rilascio del titolo conseguito a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia;
- le istanze relative all'istituzione di dottorati di cui al presente articolo, nonché le bozze di convenzioni di cooperazione internazionale saranno sottoposte alla valutazione degli Organi accademici che terranno conto della specificità dei predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di dottorato ordinario per quanto riguarda la validità scientifica e formativa;
- nell'ambito delle delibere di cui al comma precedente gli Organi accademici approvano il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate;
- tenendo conto dei tempi richiesti per il perfezionamento delle convenzioni e delle procedure di internazionalizzazione in ambito ministeriale le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi accademici in qualsiasi periodo dell'anno;
- la disciplina e la gestione dei dottorati istituiti secondo le modalità di cui al presente articolo, può essere adottata dagli Organi accademici in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, redatto nell'ottica dei dottorati nazionali.

Art. 12 - Dottorati di ricerca con certificazione “Doctor Europaeus”

1. Il Collegio dei docenti del dottorato può proporre al Rettore l'attribuzione dell'etichetta “**label Doctor Europaeus**” aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.
2. Il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottore europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate relative alla co-tutela, alla valutazione da parte di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:
 - l'autorizzazione dell'esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno due professori appartenenti a due istituzioni d'Insegnamento Superiore di due Stati membri della Comunità Europea, diversi da quello dove il dottorato è sostenuto;
 - un membro almeno della Commissione di esame finale deve appartenere ad una istituzione d'Insegnamento Superiore di uno Stato membro della Comunità, diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
 - una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità diversa dalla lingua nazionale del paese dove è sostenuto il dottorato;
 - la tesi dovrà essere preparata, in parte, a seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità.
3. I dottorandi che intendano chiedere il rilascio di tale certificazione aggiuntiva devono farne espressa richiesta almeno un anno prima della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale, quindi, all'atto dell'immatricolazione al III anno di corso. Unitamente alla richiesta dovrà essere allegato il parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di appartenenza, che si impegna ad avallare il rispetto dei requisiti di co-tutela, di valutazione della giuria nazionale, del plurilinguismo e della mobilità del dottorando.
4. Il Collegio dei docenti provvederà ad eleggere, tra i commissari per la discussione dell'esame finale, un docente proveniente da un'altra istituzione europea. Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale in cui viene sancita l'ammissione all'esame finale del dottorando interessato, unitamente alla proposta di n. 2 professori delle Università di Paesi UE.

Art. 13 – Dottorato Industriale

1. I corsi di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale.
2. I Dipartimenti interessati possono proporre corsi di «dottorato industriale», sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano industrie/impresе nazionali o estere che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo. Nell'ambito delle convenzioni statuite tra Università

e imprese è necessario prevedere:

- a) la garanzia, per i dottorandi, della continuativa ed effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca dell'industria;
 - b) il finanziamento di borse di studio da parte della industria partecipante è definito dall' art.4 del D.M. n. 226/21;
 - c) le modalità di coordinamento e svolgimento delle attività di ricerca tra Università e industria/e nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
3. Possono far parte del Collegio dei Docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva, rappresentanti dell'Industria in possesso di qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato industriale è consentita anche a docenti che fanno parte di un dottorato non in forma associata.
 4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
 5. Nell'ambito dei corsi di dottorato industriale possono essere attivati contratti di apprendistato (art.1, comma 6 del presente regolamento) finalizzati alla formazione, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 14 – Dottorato Nazionale

1. L'università di Bari Aldo Moro promuove l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti come indicato da Art. 3 comma 2 del DM 226/21 per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d. prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del presente regolamento.
3. I soggetti di cui al comma precedente lettera c), partecipanti al dottorato di interesse nazionale, assegnano le borse di studio con le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 15 – Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il Regolamento emanato con D. R. n. 1154 del 19 aprile 2018 resterà in vigore limitatamente alla disciplina dei corsi di dottorati antecedenti al XXXVIII Ciclo.
3. Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.